

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche))

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e successive modifiche e integrazioni, la lettera b bis) è soppressa.
2. Al comma 3 dell'articolo 38, le parole "all'Ente competente" sono sostituite dalla seguenti: "alla Regione Liguria (di seguito Regione)".
3. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 46, le parole "dall'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
4. All'articolo 47 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3, le parole "all'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione";
 - b) al comma 5, le parole "L'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".
5. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 49, le parole "l'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione".
6. Ai commi 2, 4 e 7 dell'articolo 53, le parole "all'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
7. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 54, le parole "all'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
8. All'articolo 55 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b) del comma 1, le parole "l'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione";
 - b) al comma 2, le parole "all'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
9. All'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) del comma 1, le parole "L'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione";
 - b) al comma 2, le parole "all'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
10. All'articolo 57 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3 le parole "all'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione";
 - b) al comma 4 le parole "dall'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
11. Al comma 1 dell'articolo 58, le parole "all'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
12. Al comma 1 dell'articolo 59, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera c) le parole "dall'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione";
 - b) alle lettere e) ed f) le parole "all'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
13. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 66, le parole "all'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".

14. Al comma 2 dell'articolo 66 bis, le parole “dell'Ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione”.
15. Il comma 4 bis dell'articolo 69 è abrogato.

Articolo 2

(Modifica alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico))

1. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico) e successive modifiche e integrazioni, le parole “comma 2 ter” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1 ter”.

Articolo 3

(Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziativa di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)))

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziativa di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)) e successive modifiche e integrazioni, le parole “importo massimo annuale di euro 20.000,00 per beneficiario” si interpretano nel senso che gli aiuti possono essere concessi, nei limiti dello stanziamento di bilancio, fino ad un massimo di 20.000 euro di spesa ammissibile, per ogni anno di ritardo nel versamento da parte dello Stato dell'agevolazione prevista dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 66 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri))

1. All'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 66 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri) e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole “le procedure di assoggettamento al sistema di controllo, le modalità di controllo e vigilanza e” sono soppresse;
 - b) alla lettera c) del comma 2 le parole “paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2 punto 5 del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

2. Alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 2, le parole “produttore iscritto nell'elenco regionale degli operatori biologici di cui all'articolo 4” sono soppresse.
3. Gli articoli 3, 4 e 5 sono abrogati.
4. All'articolo 6 le parole “12 febbraio 2007, n. 85 recante disposizioni in materia di regolazione dei mercati” sono sostituite dalle seguenti: “3 febbraio 2016 (Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013)”.
5. All'articolo 11 le parole “dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001” sono sostituite dalle seguenti: “dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.1857/2006”.
6. All'articolo 12 le parole “regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»”.
7. L'articolo 13 è abrogato.
8. All'articolo 16 le parole “ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, di una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto, come disposto dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006” sono sostituite dalle seguenti: “di una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 702/2014, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea”.

Articolo 5

(Modifica alla legge regionale 11 aprile 1996, n. 18 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate))

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 18 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate)) e successive modifiche e integrazioni, il periodo “Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti.” è sostituito dal seguente: “Le sedute della Commissione sono valide, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre componenti, compreso il Presidente.”.

Articolo 6
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.